



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA - ROMAGNA
Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico



ACCORDO DI COLLABORAZIONE

Art. 15 della Legge 241/90

TRA

Il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, di seguito CREA, nella persona del Presidente, Dr Salvatore Parlato, domiciliato per la carica presso il CREA, via Po, 14 00198 Roma - P.IVA 08183101008. – C.F. 97231970589, (di seguito “CREA”)

E

L'Istituto Ortopedico Rizzoli, avente sede in Via di Barbiano 1/10, 40136 Bologna, C.F. e P.IVA 00302030374, d'ora in avanti denominato IOR, rappresentato dalla Dott.ssa Pierpaola D'Alessandro, nata a Pisticci (MT) il 29.06.1972, Direttore della SC Amministrazione della Ricerca, delegata alla sottoscrizione del presente atto in virtù della Deliberazione nr. 199 dell'01.08.2016 e Deliberazione nr. 287 del 21.12.2016 (di seguito “IOR”)

Premesso che:

il CREA è il principale Ente di ricerca italiano dedicato all'agroalimentare, con personalità giuridica di diritto pubblico, vigilato dal MIPAAF, istituito con Decreto Legislativo in data 29 ottobre 1999 n. 454 e riordinato dall'art. 1 comma 381 della citata legge 23 dicembre 2014 n. 190, avente competenza scientifica nel settore agricolo, ittico, forestale, nutrizionale e socioeconomico nonché piena autonomia scientifica, statutaria, organizzativa, amministrativa e finanziaria;

- il CREA-CIN con sede a Bologna, ed in particolare il gruppo di ricerca coordinato dal Dott. Luca Lazzeri, vanta un'ampia competenza nello studio e l'applicazione di molecole naturali biologicamente attive principalmente, ma non solo, della famiglia delle Brassicaceae. Ha un'esperienza consolidata nell'estrazione, purificazione, analisi e caratterizzazione di molecole bioattive di origine naturali, volatili per un'applicazione tra gli altri nel settore della nutraceutica, della cosmeceutica, degli integratori alimentari, dei cibi funzionali;

- lo IOR, ed in particolare il gruppo di ricerca coordinato dal Dott. Grassi (Dirigente Farmacista del Laboratorio RAMSES – Dipartimento Rizzoli RIT) e dalla Dott.ssa Grigolo (Dirigente Biologo e responsabile Laboratorio RAMSES) possiede una consolidata esperienza nel campo della caratterizzazione biochimica dei meccanismi legati al differenziamento in senso osteogenico di cellule mesenchimali stromali ossee umane;

- l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 stabilisce che le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

- i soggetti in premessa sono organismi di diritto pubblico, cui la legge ha affidato il compito di soddisfare interessi pubblici in parte coincidenti, attribuendo competenze in parte diverse per ampiezza e prospettiva, il cui esercizio congiunto permette di massimizzare i risultati della ricerca scientifica da svolgere oggetto del presente Accordo;

- i soggetti in premessa svolgono, nell'interesse della collettività, attività in numerosi settori di interesse comune, tra cui la promozione della salute umana attraverso l'uso di derivati di origine vegetale;

- la creazione di sinergie tra amministrazioni su materie di interesse comune è una delle priorità per i soggetti in premessa in quanto permette di mettere a sistema informazioni, dati e conoscenze, in un progetto unitario in cui gli sviluppi sono resi fruibili a ciascuno dei soggetti per i successivi interventi volti a soddisfare efficacemente gli interessi pubblici primari attribuiti dalla legge a ciascuna delle parti.

Si conviene e stipula quanto segue:

**Art. 1
(Premessa)**

Tutto quanto in premessa è parte integrante del presente Accordo.

**Art. 2
(Obiettivo)**

Il presente Accordo, ai sensi e per gli effetti dell'art 15 della Legge 241/90, disciplina il rapporto di collaborazione (tecnico-scientifica) tra il CREA e IOR per l'esecuzione delle attività definite al successivo articolo.

**Art. 3
(Oggetto dell'attività)**

Con la presente convenzione il CREA e IOR si pongono l'obiettivo di sviluppare una proficua collaborazione, nella conduzione di ricerche ed applicazioni nel settore della salute dell'uomo e degli animali attraverso lo studio del sistema glucosinolati/mirosinasi e di altre molecole bioattive e la loro attività nei confronti delle cellule ossee umane.

**Art. 4
(Responsabili dell'attività)**

Il responsabile scientifico dell'attività, per il CREA, in considerazione della grande esperienza nel settore delle molecole bioattive sarà la Dott. Eleonora Pagnotta (email: eleonora.pagnotta@crea.gov.it; telefono: 0516316852) , mentre il responsabile per IOR sarà il Dott. Francesco Grassi (email: francesco.grassi@ior.it; telefono: 0516366893).

In relazione agli aspetti amministrativi del presente Accordo, le Parti designano quali Responsabili amministrativi:

- per IOR: la dott.ssa Pierpaola D'Alessandro, Direttore della SC Amministrazione della Ricerca (contatti: telefono – 0516366740; email - ufficioricerca@ior.it; PEC – ufficio.ricerca@pec.ior.it;
- per CREA: Susanna.Cinti; email susanna.cinti@crea.gov.it – 0516316850 CI@PEC.crea.gov.it

Art. 5
(Attività ed impegni reciproci)

CREA si impegna a: mettere a disposizione di IOR le proprie competenze nelle fasi di produzione, caratterizzazione, trasformazione, delle biomasse biologicamente attive e standardizzazione dei bioprodotto utilizzati da IOR.

IOR si impegna a: eseguire test preclinici in vitro per valutare l'azione biologica di biomasse, bioprodotto ed estratti forniti da CREA su cellule ossee umane allo scopo di valutarne la possibile efficacia terapeutica nei confronti di patologie scheletriche quali osteoporosi.

Art. 6
(Oneri finanziari o Rimborso spese)

La realizzazione non comporta alcun onere finanziario nè per il CREA nè per lo IOR.

Art. 7
(Durata)

Il presente Accordo decorre dalla data di sottoscrizione per un periodo di 36 mesi e potrà essere rinnovato previo accordo scritto fra le Parti, da comunicare almeno 3 (tre) mesi prima della data di scadenza. In nessun caso è ammesso il ricorso al tacito rinnovo.

Art. 8
(Controversie)

Le Parti si impegnano a concordare, in uno spirito di reciproca collaborazione, eventuali procedure e adempimenti non specificati nel presente Accordo che si rendano tuttavia necessari per un ottimale conseguimento degli obiettivi e a definire consensualmente eventuali controversie che possano sorgere nel corso del rapporto di collaborazione. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in tal modo l'accordo, le Parti convengono di risolvere ogni eventuale controversia presso l'autorità giudiziaria competente secondo le disposizioni del codice di procedura civile.

Il presente Accordo non potrà determinare in alcun modo il sorgere di rapporti contrattuali o di dipendenza tra il personale dell'Ente sottoscrittore coinvolto nelle attività e il CREA.

Art. 9
(Proprietà intellettuale e industriale)

Le Parti riconoscono che tutte le informazioni tecniche e commerciali, i materiali ed il know-how forniti da ciascuna Parte (o da terzi per conto di una singola Parte) durante l'esecuzione del presente accordo sono oggetto di diritto di proprietà esclusiva della parte che le ha fornite.

Tutti i risultati parziali e finali direttamente o indirettamente derivanti dal presente accordo saranno di proprietà di entrambe le Parti.

Le parti potranno concordare in eventuali accordi successivi clausole specifiche relative alle modalità di protezione, di ripartizione degli oneri e dei proventi derivanti dallo sfruttamento e le regole per la tutela e difesa dei diritti di proprietà industriale.

Utilizzazione e pubblicazione dei risultati: le Parti si impegnano ad effettuare congiuntamente le pubblicazioni, purché tali pubblicazioni non compromettano la tutelabilità dei risultati. In tal caso le

pubblicazioni dovranno riportare il nominativo degli autori e inventori.

Art. 10
(Riservatezza e trattamento dei dati personali)

Le Parti si impegnano a garantire il completo riserbo da parte propria e dei propri collaboratori su tutte le informazioni ed i prodotti di natura esplicitamente riservata.

Le Parti del presente Accordo garantiscono il rispetto delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 196/2003 e s.m.i. (Codice in materia di protezione dei dati personali).

Nello specifico, le Parti si impegnano a non rivelare o comunicare in alcun modo a terzi per qualsivoglia scopo o ragione qualsiasi Informazione Riservata reciprocamente trasmessa durante lo svolgimento del presente accordo.

Nessuna delle Informazioni Riservate potrà essere utilizzata dalle Parti per scopi diversi da quelli previsti dal presente Accordo.

Le Parti non potranno utilizzare, copiare, duplicare, riprodurre o registrare in qualsivoglia forma e con qualsiasi mezzo le Informazioni Riservate reciprocamente trasmesse, salvo che nella misura strettamente necessaria per consentire la realizzazione degli obiettivi oggetto del presente Accordo.

Le Parti si impegnano ad adottare tutte le cautele e le misure di sicurezza necessarie a proteggere le Informazioni Riservate e ad assicurare che non venga in alcun modo leso il carattere della loro riservatezza. Ciascuna Parte comunicherà tempestivamente per iscritto all'altra ogni eventuale uso non autorizzato o divulgazione delle Informazioni Riservate di cui giunga a conoscenza e fornirà tutta la ragionevole assistenza per far cessare tale uso e/o divulgazione non autorizzati.

Gli obblighi di riservatezza di cui al presente Accordo si intendono estesi a qualsiasi persona fisica o giuridica in qualsiasi modo collegata con una delle Parti.

Le obbligazioni previste dal presente Contratto non si applicano alle Informazioni Riservate che:

- al momento della comunicazione siano già note alla Parte che le riceve, purché tale precedente conoscenza possa essere adeguatamente provata;
- al momento della comunicazione siano di pubblico dominio o che dopo la comunicazione, siano divenute di pubblico dominio per fatti diversi dall'inadempimento del presente contratto;
- al momento della comunicazione, siano facilmente accessibili agli esperti e agli operatori del settore o che, dopo la comunicazione, siano divenute facilmente accessibili agli esperti e agli operatori del settore;
- siano divulgate secondo quanto previsto da leggi, regolamenti o da ordini di autorità giudiziarie o amministrative o di altri Enti Pubblici;
- siano comunicate ad una delle Parti da terzi che diano prova di esserne in possesso legalmente e/o di poterne disporre senza violare i diritti delle Parti.

In tali casi, la Parte che ne abbia avuto notizia dovrà darne preventiva informativa all'altra parte e concordare con la stessa, per quanto possibile, i tempi, le modalità ed il contenuto di tali Informazioni Riservate e l'opportunità di eventuali opposizioni.

Le Parti riconoscono che tutte le informazioni tecniche e commerciali, i materiali ed il know-how forniti da ciascuna Parte (o da terzi per conto di una singola Parte) durante l'esecuzione del presente accordo sono di natura strettamente confidenziale e segreta e come tali vengono concesse e sono ricevute.

Le Parti si obbligano per l'intera durata del presente accordo, così come nei 3 (tre) anni dalla conclusione effettiva dell'accordo, a mantenere strettamente riservati, adottando al riguardo ogni più idonea misura, i dati, le invenzioni (anche in fase di studio), il know-how e quant'altro comunicato da una Parte all'altra in forza dell'esecuzione del presente accordo o in dipendenza di questo, rendendosi responsabili del rispetto

del suddetto obbligo di riservatezza da parte dei propri dipendenti e collaboratori esterni.

Art. 11
(Responsabilità)

Ciascuna delle Parti dichiara di avere idonea polizza assicurativa a copertura dei rischi per la responsabilità civile verso terzi per danni a persone e cose, dei quali sia eventualmente tenuta a rispondere.

Ciascuna parte garantisce, altresì, che il personale assegnato per lo svolgimento delle attività di cui al presente Accordo gode di valida copertura assicurativa contro gli infortuni presso l'INAIL o altra compagnia assicuratrice.

Art. 12
(Diritto di recesso)

Le Parti hanno la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze di diritto pubblico o di sopravvenienze normative nazionali inerenti la propria organizzazione o a causa di una rivalutazione dell'interesse pubblico originario, di recedere unilateralmente, in tutto o in parte, dal presente Accordo con preavviso di almeno 30 (o 60) giorni solari, da comunicarsi con lettera raccomandata A.R. o PEC, ma il recesso non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione. In tal caso è fatto salvo tutto ciò che nel frattempo è stato ottenuto in termini di risultati e ciascuna parte si impegna a corrispondere all'altra l'eventuale l'importo delle spese sostenute ed impegnate fino al momento dell'anticipata risoluzione del rapporto.

Art. 13
(Spese contrattuali e di registrazione)

Il presente Accordo, redatto in unico originale e firmato digitalmente, sarà registrato in caso d'uso, ai sensi del DPR 26 aprile 1986, n.131. Le spese di registrazione, nonché ogni altro onere inerente o conseguente la presente convenzione, sono a carico della Parte richiedente.

L'imposta di bollo relativa al presente atto (complessivi € 32,00) è assolta dal CREA in maniera virtuale – autorizzazione n. 34200 del 03/05/2016 rilasciata dall'Agenzia dell'Entrate – Direzione del Lazio – Ufficio Gestione Tributi. Si specifica che il CREA richiederà allo IOR il rimborso del 50% dell'importo totale.

Art. 14
(Anticorruzione)

Le Parti si impegnano a rispettare reciprocamente la disciplina normativa in materia di anticorruzione, di cui alla L. 190/2012 e ad astenersi da qualsiasi comportamento che sia vietato dalle norme nazionali o da altre norme contro la corruzione applicabili (di seguito collettivamente "Norme contro la corruzione").

Le Parti riconoscono che il puntuale rispetto degli obblighi previsti al paragrafo precedente riveste carattere essenziale e che l'eventuale inadempimento è da considerarsi causa di risoluzione ai sensi dell'art. 1456 c.c..

CREA dichiara di aver preso visione del Piano Triennale di prevenzione della Corruzione e del "Codice di comportamento dello IOR" in esso contenuto, adottato da IOR, disponibile sul sito istituzionale all'indirizzo: <http://www.ior.it/il-rizzoli/piano-triennale-la-prevenzione-della-corruzione-e-della-trasparenza> e di essere a conoscenza dei relativi contenuti e prescrizioni.

IOR dichiara di aver preso visione sul sito istituzionale del CREA all'indirizzo <http://trasparenza.crea.gov.it>. del PTPC del CREA 2017-2019 e di essere a conoscenza dei relativi contenuti e prescrizioni

Art.15
(Norme finali)

Il presente accordo è impegnativo per le parti contraenti in conformità delle leggi vigenti. Per tutto quanto non espressamente regolato dai precedenti articoli, riguardo ai rapporti tra il CREA e lo IOR si applicano le disposizioni del Codice Civile, in quanto compatibili.

Quanto sopra è letto, approvato e sottoscritto dalle Parti.

Il presente Accordo viene sottoscritto unicamente in forma digitale, ai sensi dell'articolo 15, comma 2-bis. della legge n.241/90, e trasmesso tramite posta elettronica certificata.

Per il CREA

Per l'Istituto Ortopedico Rizzoli (IOR)

Il Presidente

Il Responsabile della SC Amministrazione della Ricerca

Dott. Salvatore Parlato

Dott.ssa Pierpaola D'Alessandro

Per presa visione e accettazione

Per il CREA

Per l'Istituto Ortopedico Rizzoli (IOR)

Il Responsabile Scientifico

Il Responsabile Scientifico

Dott. ssa Eleonora Pagnotta


Dott. Francesco Grassi

Il Direttore Scientifico

Il dr. Luca Lazzeri primo ricercatore

Prof.ssa Maria Paola Landini

Rapporto di verifica

Firmatario	Autorità emittente	Pagina	Esito verifica
 SALVATORE PARLATO	ArubaPEC S.p.A. NG CA 3	2	
 PIERPAOLA D'ALESSANDRO	Actalis EU Qualified Certificates CA G1	3	
 MARIA PAOLA LANDINI	Actalis EU Qualified Certificates CA G1	4	
 FRANCESCO GRASSI	Actalis EU Qualified Certificates CA G1	5	

Nome file: **PG0007169_2018_Allegato1_Accordo CREA-IOR da controfirmare-signed.pdf**

Data di verifica: **19/06/2018 alle 13:36:26**

SALVATORE PARLATO

- ✔ **La firma è integra**
La firma è in formato PAdES-LT
- ✔ **La firma rispetta la Deliberazione CNIPA 45/2009**
- ✔ **Il certificato è attendibile**
- ✔ **Il certificato ha validità legale**
Il certificato è conforme al Regolamento (UE) 910/2014
Il certificato è conservato dalla CA per almeno **20** anni.
La chiave privata associata al certificato è memorizzata in un dispositivo sicuro conforme al Regolamento (UE) 910/2014
- ✔ **Verifica CRL: Il certificato non risulta revocato**
Verificato con CRL numero **61632** emessa in data **19/06/2018 alle 13:00:21**

Dettagli certificato

- Nome e Cognome del soggetto: **PARLATO SALVATORE**
- Codice Fiscale / Partita IVA: **TINIT-PRLSVT73A31E532Q**
- Titolo: **Non disponibile**
- Organizzazione: **Non disponibile**
- Nazione: **IT**
- Numero di serie: **5c76dd06cabb81610237b652a3cb533c**
- Rilasciato da: **ArubaPEC S.p.A. NG CA 3**
- Usi del certificato: **Non repudiation (40)**
- Scopi del certificato: **1.3.6.1.4.1.29741.1.1.1**
- Validità: dal **23/01/2018 alle 01:00:00** al **23/01/2021 alle 00:59:59**
- Stato di revoca: **Il certificato NON risulta revocato**

(Per i dettagli sul certificato dell'autorità emittente fare riferimento a [\[A.1.1\]](#))

PIERPAOLA D'ALESSANDRO

- ✔ **La firma è integra**
La firma è in formato PAdES-LT
- ✔ **La firma rispetta la Deliberazione CNIPA 45/2009**
- ✔ **Il certificato è attendibile**
- ✔ **Il certificato ha validità legale**
Il certificato è conforme al Regolamento (UE) 910/2014
Il certificato è conservato dalla CA per almeno **20** anni.
La chiave privata associata al certificato è memorizzata in un dispositivo sicuro conforme al Regolamento (UE) 910/2014
- ✔ **Verifica CRL: Il certificato non risulta revocato**
Verificato con CRL numero **8194** emessa in data **19/06/2018 alle 13:15:13**

Dettagli certificato

- Nome e Cognome del soggetto: **PIERPAOLA D'ALESSANDRO**
- Codice Fiscale / Partita IVA: **TINIT-DLSPPL72H69G712V**
- Titolo: **Non disponibile**
- Organizzazione: **Non disponibile**
- Nazione: **IT**
- Numero di serie: **429520163e1cd30c**
- Rilasciato da: **Actalis EU Qualified Certificates CA G1**
- Usi del certificato: **Non repudiation (40)**
- Scopi del certificato: **0.4.0.194112.1.2, 1.3.159.10.1.1**
- Validità: dal **21/12/2017 alle 15:56:46** al **20/12/2023 alle 15:56:46**
- Stato di revoca: **Il certificato NON risulta revocato**

(Per i dettagli sul certificato dell'autorità emittente fare riferimento a [\[A.1.2\]](#))

MARIA PAOLA LANDINI

- ✔ **La firma è integra**
La firma è in formato PAdES-LT
- ✔ **La firma rispetta la Deliberazione CNIPA 45/2009**
- ✔ **Il certificato è attendibile**
- ✔ **Il certificato ha validità legale**
Il certificato è conforme al Regolamento (UE) 910/2014
Il certificato è conservato dalla CA per almeno **20** anni.
La chiave privata associata al certificato è memorizzata in un dispositivo sicuro conforme al Regolamento (UE) 910/2014
- ✔ **Verifica OCSP: Il certificato non risulta revocato**
Verifica online effettuata in data **13/06/2018 alle 09:45:07**

Dettagli certificato

- Nome e Cognome del soggetto: **MARIA PAOLA LANDINI**
- Codice Fiscale / Partita IVA: **TINIT-LNDMPL51R55G337T**
- Titolo: **Non disponibile**
- Organizzazione: **Non disponibile**
- Nazione: **IT**
- Numero di serie: **2051c2f6f30db3bf**
- Rilasciato da: **Actalis EU Qualified Certificates CA G1**
- Usi del certificato: **Non repudiation (40)**
- Scopi del certificato: **0.4.0.194112.1.2, 1.3.159.10.1.1**
- Validità: dal **21/12/2017 alle 16:08:15** al **20/12/2023 alle 16:08:15**
- Stato di revoca: **Il certificato NON risulta revocato**

(Per i dettagli sul certificato dell'autorità emittente fare riferimento a [\[A.1.2\]](#))

FRANCESCO GRASSI

- ✔ **La firma è integra**
La firma è in formato PAdES-LT
- ✔ **La firma rispetta la Deliberazione CNIPA 45/2009**
- ✔ **Il certificato è attendibile**
- ✔ **Il certificato ha validità legale**
Il certificato è conforme al Regolamento (UE) 910/2014
Il certificato è conservato dalla CA per almeno **20** anni.
La chiave privata associata al certificato è memorizzata in un dispositivo sicuro conforme al Regolamento (UE) 910/2014
- ✔ **Verifica OCSP: Il certificato non risulta revocato**
Verifica online effettuata in data **13/06/2018 alle 09:45:07**

Dettagli certificato

- Nome e Cognome del soggetto: **FRANCESCO GRASSI**
- Codice Fiscale / Partita IVA: **TINIT-GRSFNC69L02G478P**
- Titolo: **Non disponibile**
- Organizzazione: **Non disponibile**
- Nazione: **IT**
- Numero di serie: **34de23b89f1fd265**
- Rilasciato da: **Actalis EU Qualified Certificates CA G1**
- Usi del certificato: **Non repudiation (40)**
- Scopi del certificato: **0.4.0.194112.1.2, 1.3.159.10.1.1**
- Validità: dal **04/05/2018 alle 10:01:15** al **02/05/2024 alle 10:01:15**
- Stato di revoca: **Il certificato NON risulta revocato**

(Per i dettagli sul certificato dell'autorità emittente fare riferimento a [\[A.1.2\]](#))

Appendice A.

A.1 Certificati delle autorità radice (CA)

A.1.1 ArubaPEC S.p.A. NG CA 3

- Nome e Cognome del soggetto: **ArubaPEC S.p.A. NG CA 3**
- Nazione: **IT**
- Numero di serie: **6cad805e30383cc586f31fab2f6e95f7**
- Rilasciato da: **ArubaPEC S.p.A. NG CA 3**
- Usi del certificato: **CRL signature,Key certificate signature (6)**
- Scopi del certificato: **1.3.6.1.4.1.29741.1.1**
- Validità: dal **22/10/2010 alle 02:00:00** al **23/10/2030 alle 01:59:59**

A.1.2 Actalis EU Qualified Certificates CA G1

- Nome e Cognome del soggetto: **Actalis EU Qualified Certificates CA G1**
- Nazione: **IT**
- Numero di serie: **4cd6406f031e430c**
- Rilasciato da: **Actalis EU Qualified Certificates CA G1**
- Usi del certificato: **CRL signature,Key certificate signature (6)**
- Scopi del certificato: **1.3.159**
- Validità: dal **24/04/2017 alle 15:18:38** al **19/04/2037 alle 15:18:38**